



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori GRANATO, ABATE, ANGRISANI, AUDDINO,  
CASTELLONE, CORRADO, CROATTI, DONNO, LANNUTTI, MORONESE,  
ORTIS, PAVANELLI, PRESUTTO, ROMANO e TRENTACOSTE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 2020**

Modifica alla legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia  
di parità scolastica

ONOREVOLI SENATORI. - Dall'entrata in vigore della legge 10 marzo 2000, n.62, in materia di riconoscimento della parità scolastica, le scuole private paritarie sono state abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale in presenza di determinati requisiti, entrando a far parte, a tutti gli effetti, del sistema di istruzione nazionale.

Tuttavia, moltissimi istituti nel secondo ciclo di istruzione « sponsorizzano » la propria offerta formativa con l'obiettivo di « invogliare » gli studenti che siano rimasti indietro nel percorso d'istruzione, magari seguito in una scuola statale, ad affidarsi loro, per « recuperare tempo » e sostenere le prove intermedie e, nel contempo, l'esame di maturità, in qualità di candidati privatisti (dietro pagamento di rette annuali o poliennali piuttosto consistenti), sostenendo in tal modo il penultimo e l'ultimo anno di scuola nel medesimo anno scolastico.

In questo modo però, soprattutto in alcuni istituti situati nei grandi poli urbani del Centro-Sud Italia, si è dato vita a un vero e proprio « mercato dei titoli », a discapito della qualità della formazione e dell'istruzione, tanto da far parlare di veri e propri « diplomifici ».

D'altra parte appare opportuno notare come quegli istituti che promuovono la possibilità di recupero di anni scolastici, esclusivamente privati, pubblicizzino tale percorso con ottiche di personalizzazione e « razionalizzazione » dei tempi di studio, invogliando pretestuosamente a ritenere possibile la concentrazione in una annualità di programmi scolastici biennali.

Appare quasi superfluo notare all'opposto, invece, che recuperare un anno di studio do-

vrebbe essere, oltre alle ragioni personali che possono aver contribuito a determinato il fatto, un'impresa piuttosto ardua, se si pensa che uno studente dovrebbe produrre uno sforzo doppio per poter apprendere, in modo perlomeno sufficiente, un programma originariamente suddiviso in più anni scolastici.

La realtà, purtroppo, è ben diversa da una logica volta a premiare il merito e l'impegno: vi sono talune scuole private, come è emerso anche da inchieste giornalistiche di settore, che vivono in funzione del solo esame finale per il conseguimento del diploma, richiamando studenti privatisti con sconti sulle annualità di corso per poter conseguire un diploma « facile ».

Il presente disegno di legge, quindi, intende disincentivare e porre un argine a quei particolari percorsi di studio « facilitati » che possono essere svolti in taluni istituti di formazione privati, volti esclusivamente al perseguimento di finalità lucrative, in spregio al perseguimento delle finalità pubbliche costituzionali di buon andamento e imparzialità e a quelle inerenti, nello specifico, al sistema pubblico di istruzione.

Le disposizioni introdotte nel *corpus* normativo della legge sulla parità scolastica, dunque, vietano espressamente la possibilità di sostenere il penultimo anno di scuola (tramite l'esame di idoneità di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, che permette l'accesso all'ultimo anno di scuola) e l'ultimo anno nel corso del medesimo anno scolastico, nonché la costituzione di classi terminali collaterali nel secondo ciclo di istruzione.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. Nelle scuole paritarie private è vietata la costituzione di classi terminali collaterali nel secondo ciclo di istruzione. Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello corrispondente alle penultime classi funzionanti nel precedente anno scolastico. Il numero dei candidati esterni ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione non può in ogni caso superare, in proporzione, il 30 per cento del numero degli alunni delle penultime classi del medesimo corso attivate nel precedente anno scolastico. Le scuole private paritarie non possono svolgere gli esami di idoneità di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, ai fini dell'accesso dalle penultime classi alle ultime classi conclusive dei corsi di studio nel secondo ciclo di istruzione ».

### Art. 2.

*(Entrata in vigore e decorrenza  
dell'efficacia)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021.

€ 1,00